



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Seduta in data:23-12-2019		N. 12
OGGETTO :	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - L.R. N. 42/2013, DDELIBERAZIONI DELLA G.R.A N. 85/2019 E N. 524/2019.	

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di dicembre, alle ore 18:40 presso la sede dell'Unione dei Comuni si è riunito il

CONSIGLIO DELL'UNIONE

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta **Pubblica** risultano presenti e assenti i consiglieri:

Paolini Paolo	P	Cori Daniele	P
Di Marco Vincenzo	P	Di Lodovico Massimiliano	P
Del Papa Giuseppe	P	Ranalli Massimo	P
Marsilii Maria	P	Fulminis Vanessa	P
Serrani Severino	P	Giancroce Alberto	P
Frattaroli Alessandro	P	Di Berardo Febo	A
Di Giuseppe Benedetta	P	Petrosino Michele	P
Campitelli Franco	A	Ranalli Roberto	P
Sorrini Ottavio	A	Di Nicola Rosanna	P

Presenti n. 15	Assenti n. 3
Favorevoli n. 15	Contrari n. 0 Astenuiti n. 0

Partecipa il Segretario dell'Unione **Dott.ssa Paola Gregori**

Sono inoltre presenti:

Presiede il Sig. **Paolini Paolo**, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Il **Presidente**, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dell'Unione relaziona sul presente argomento all'ordine del giorno ed illustra finalità e contenuti della proposta di Regolamento.

Fa presente che il regolamento predisposto è stato inviato alla Regione Abruzzo per la presa visione ed i funzionari dell'Ente hanno rilevato alcune lacune rispetto alle prescrizioni contenute nella deliberazione di G.R.A. n.85/2019 e hanno invitato ad adeguarsi, pena la perdita del finanziamento per la videosorveglianza.

Riferisce sugli emendamenti che occorre approvare.

Il primo, riguarda l'integrazione del dispositivo della deliberazione con la previsione dell'attuale struttura organizzativa dell'Unione dalla quale si evince che il Servizio di P. L. è distinto dagli altri servizi dell'Ente e dipende esclusivamente dal Presidente dell'Unione.

Il secondo emendamento riguarda l'art. 8 del regolamento proposto che disciplina il modello organizzativo interno del servizio di P. L.

Il terzo emendamento si riferisce all'integrazione dell'art. 23 della proposta di regolamento con all'oggetto: "Strumenti e mezzi operativi" di cui deve disporre il servizio di P.L.

Interviene il cons. Petrosino rilevando che il vecchio regolamento prevedeva la figura dell'assessore delegato alla P. L. dal Presidente e chiede se il nuovo regolamento preveda questa fattispecie.

Il Presidente del Consiglio pone a votazione il primo emendamento che integra il dispositivo della proposta di deliberazione:

"Approvare l'attuale struttura organizzativa dell'Unione come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale".

Esce il Cons. Petrosino. Presenti n. 14.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Approvare la seguente integrazione al dispositivo della proposta di deliberazione in esame:

"Approvare l'attuale struttura organizzativa dell'Unione come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale".

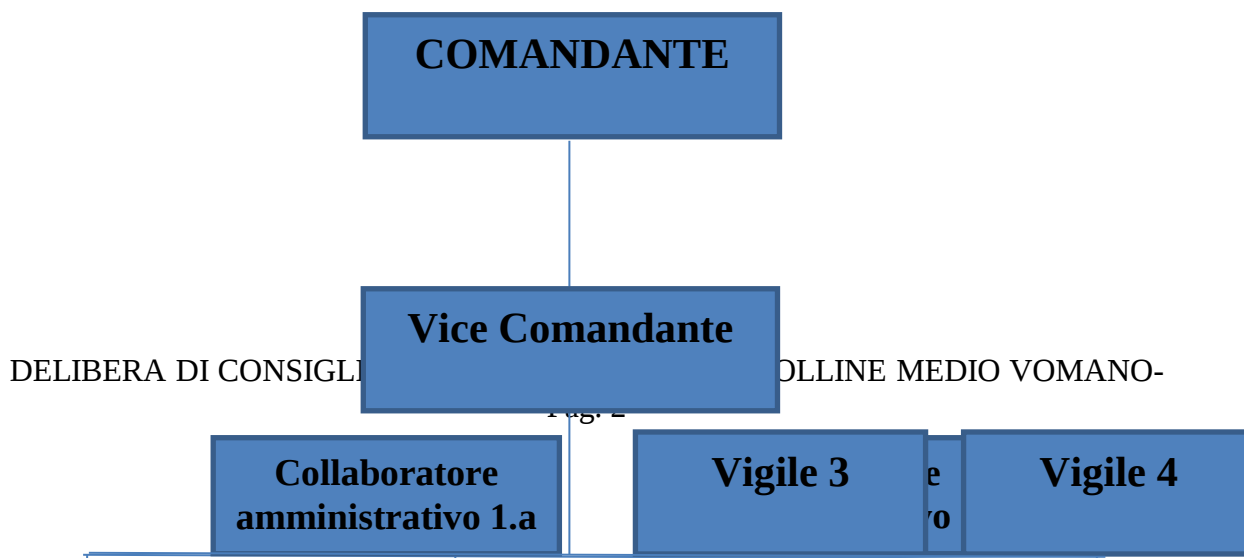
Rientra il cons. Petrosino. Presenti n. 15.

Si procede quindi alla votazione del secondo emendamento che prevede la sostituzione integrale dell'art. 8 della proposta con il seguente:

"Art.8

Ordinamento organico

1. L'ordinamento del Servizio Unico si articola come dal seguente modello organizzativo interno:



2. Le dimensioni organizzative modeste non consentono di prevedere la presenza di più unità specializzate per materia e per territorio in proporzione al numero di operatori e alla correlata complessità gestionale.

3. Il “vicecomandante” è sempre preposto al coordinamento e controllo di una struttura interna del Corpo o Servizio di polizia locale. Egli è vicario del comandante e lo sostituisce nella ordinaria amministrazione solo in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, svolgendo le relative funzioni.

4. Alla luce della infungibilità e specialità del profilo professionale degli appartenenti alla polizia locale, è doveroso che le amministrazioni mantengano la dotazione organica effettiva in servizio, nella misura minima di almeno un operatore effettivo ogni settecento “*abitanti equivalenti*” e, comunque, mai inferiore a uno.

5. La locuzione “*abitanti equivalenti*” sta a significare che nel calcolo si dovrà considerare, oltre ai residenti anagrafici, anche la popolazione temporanea e fluttuante, nonché la presenza di nodi stradali critici, l’andamento medio dei flussi di traffico, la presenza scolastica e universitaria, la vocazione turistica del territorio, il tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali.

6. Nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni locali fermo restando la loro autonomia organizzativa sono impegnate a dare preferenza alle assunzioni di polizia locale al fine di garantire il rispetto del suddetto parametro.

7. Laddove un addetto dovesse risultare permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, l’amministrazione provvederà al suo ricollocamento d’ufficio presso la struttura amministrativa dell’ente, disponendone appena possibile la sostituzione.

8. A capo della struttura di polizia locale è sempre preposto un dipendente di profilo apicale specificamente assunto per ricoprire l’incarico di comandante. Egli svolge la relativa funzione in via esclusiva e indipendente rispetto a ogni altra figura e organo dell’ente ed è sottoposto solo ed esclusivamente all’indirizzo politico amministrativo del Sindaco/Presidente della provincia o dell’assessore eventualmente delegato. In nessun caso potranno essere conferiti incarichi, anche temporanei, a soggetti estranei alla Polizia locale.

9. Il dipendente comunque preposto a ricoprire, anche temporaneamente, il ruolo di comandante è tenuto a indossare la divisa e a svolgere le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa, dismettendo ogni altro incarico incompatibile per conflitto di interessi.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 23-12-2019 U.C. COLLINE MEDIO VOMANO-

10.Nei bandi per l'assunzione, a qualunque titolo, anche per mobilità esterna, di agenti di polizia locale di categoria C, gli enti sono tenuti a prevedere il possesso di requisiti minimi di efficienza fisica e operativa, in ragione delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza che i dipendenti dovranno poi assolvere. Tali requisiti, da prevedersi nei bandi a pena di esclusione, saranno accertati a mezzo di specifiche prove psico-fisiche e funzionali di tipo sportivo, di guida e attitudinali in genere. Nondimeno, l'accesso nella polizia locale è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano la capacità di portare armi.

11.Le prove di cui al precedente comma 7, dovranno in ogni caso svolgersi nel rispetto del principio di "*pari opportunità*", evitando ogni discriminazione basata sul genere dei candidati. Per tale motivo le verifiche saranno differenziate e adeguate per ciascun sesso a mezzo di esami proporzionati e omogenei, tenendo a riferimento, per analogia, quelli già previsti dallo Stato per le assunzioni dei propri agenti della forza pubblica.”.

Il cons. Petrosino chiede da chi viene nominato il vice Comandante.

Il Comandante del Servizio, presente in aula, risponde che la materia è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento.

La cons. Di Nicola fa presente che, per la nomina del Vice Comandante, oltre al rapporto fiduciario, contano altri titoli, tra cui i corsi di formazione ed il Comandante specifica che i corsi di formazione influiscono sulla professionalità.

La cons. Di Nicola aggiunge che il titolo di laurea posseduto non viene valorizzato adeguatamente ed il Comandante precisa che la laurea conta, ma contano anche altri requisiti.

Entra l'Ass. Di Berardo. Presenti n. 16.

La cons. Di Nicola replica che il possesso del diploma di laurea, nella valutazione per la nomina del vice Comandante, viene praticamente annullato dai corsi di formazione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Approvare l'emendamento alla proposta di deliberazione con la sostituzione integrale dell'art. 8 come sopra riportato.

Si procede quindi all'approvazione dell'emendamento all'art. 23 della proposta di regolamento nel modo seguente:

Art. 23

Strumenti e mezzi operativi

1. A norma dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 42 del 2013, la polizia locale deve essere dotata di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2. Il servizio di polizia locale dovrà sempre essere dotato di idonee strumentazioni, veicoli e altri mezzi, per assicurare piena capacità di intervento e, in particolare, per espletare i servizi istituzionali con i migliori supporti che l'evoluzione tecnologica può offrire.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 23-12-2019 U.C. COLLINE MEDIO VOMANO-

3. In particolare, per quanto attiene i veicoli a motore, le amministrazioni devono in ogni caso immatricolare gli stessi con la speciale targa “polizia locale” e ottenere sulla carta di circolazione la relativa annotazione “veicolo a uso esclusivo di polizia locale” e/o “veicolo a uso esclusivo di polizia stradale”. È fatto divieto a chiunque non appartenente alla polizia locale di utilizzare i veicoli di polizia locale, ovvero anche agli stessi operatori di polizia locale di utilizzare i medesimi veicoli per fini non tassativamente istituzionali di polizia locale.
4. Le amministrazioni devono dotare il servizio di polizia locale di locali e uffici conformi al regolamento sulle sedi di polizia approvato con decreto del Ministero dell'Interno 14 giugno 1999, n. 450, pubblicato in Gazzetta ufficiale 2 dicembre 1999, n. 283.
5. Nondimeno le amministrazioni dovranno prevedere idonei sistemi informatici statistici di monitoraggio delle attività svolte.
6. I mezzi devono essere adoperati esclusivamente per ragioni di servizio e dagli Operatori del Servizio, e devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 8 della L.R. 2 agosto 1997, N. 83.
7. Per l'espletamento di particolari servizi di istituto o per casi di necessità possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegno.
8. Per riparazioni e manutenzioni straordinarie provvede l'Amministrazione comunale con gli ordinari procedimenti amministrativi, su richiesta del Responsabile del Servizio.
9. La fornitura del carburante e lubrificante sarà assicurata dall'Amministrazione presso stazioni di servizio convenzionate con l'Unione ed i prelievi saranno effettuati dai singoli consegnatari su presentazione di apposite schede di prelievo.
10. Ogni servizio compiuto deve essere annotato negli appositi fogli di marcia e sui registri di macchina di ciascun veicolo, con l'indicazione del giorno, dell'orario e del motivo del servizio effettuato, dei prelievi del carburante, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
11. In aggiunta alla normale dotazione di mezzi sussidiari per la direzione del traffico il corpo potrà essere fornito di bastoni luminosi per segnalazioni manuali durante i servizi svolti nelle ore notturne.”.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Approvare l'emendamento alla proposta di deliberazione con la modifica e l'integrazione all'art. 23 del regolamento come sopra riportato.

Ultimata la votazione relativa agli emendamenti approvati, si procede alla votazione del regolamento, comprensivo delle modifiche testé approvate.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 23-12-2019 U.C. COLLINE MEDIO VOMANO-

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

udita la relazione del Presidente

PREMESSO CHE:

- tra i compiti essenziali svolti dall'Unione dei Comuni delle Colline del Medio Vomano compare quello della garanzia della sicurezza pubblica mediante l'istituzione del Servizio di Polizia Locale come espressamente previsto all'art.1 della legge 7 marzo 1986, n.65;

-la medesima legge 65/1986 stabilisce, all'art.4, che I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia locale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme: possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sotto elencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

– con la legge regionale 2 agosto 1997, n.83, “Ordinamento della Polizia Locale”, in attuazione della predetta legge 65/1986, la Regione Abruzzo ha stabilito le funzioni, le attribuzioni, i compiti, le forme di organizzazione, le modalità di esercizio del servizio, i gradi distintivi, le caratteristiche dei mezzi, la dotazione organica, le norme generali per l'istituzione del Servizio di Polizia Locale, prevedendo l'adozione di un apposito regolamento;

- successivamente, la Regione Abruzzo con propria legge 20 novembre 2013, n.42, “Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012” ha rideterminato la materia della Polizia Locale prevedendo l'abrogazione della legge regionale 83/1997, ed un regime transitorio per l'entrata in vigore della nuova disciplina in specie per le parti riferibili all'art.10,20,21 e 26 della rinnovata legge 42/2013;

- con propria deliberazione n.85 del 01 febbraio 2019 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato, ai sensi dell'art.10 della legge regionale 42/2013, i modelli operativi ed organizzativi delle polizie locali operanti nella Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, la legge regionale 42/2013 stabilisce, all'art.12 che l'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Servizio di Polizia Locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati da apposito regolamento, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

PRESO ATTO altresì, che il comma 2 del medesimo art.12 stabilisce che il regolamento di P. L. debba tener conto del regolamento regionale di cui all'art. 26 della legge 42/2013;

VISTO il Regolamento del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni delle Colline del Medio Vomano all'uopo predisposto dal competente Comando di Polizia Locale giusto il combinato disposto della legge 65/1986, della ex legge regionale 83/1997 – per le parti ancora in vigore – e della legge regionale 42/2013 per le parti applicabili, comprensivo delle modifiche approvate in questa seduta;

VISTA l'attuale struttura organizzativa dell'Unione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 23-12-2019 U.C. COLLINE MEDIO VOMANO-

PRESO ATTO della produzione giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato V° Sez. 4663/2000; 616/2006, 4605/2012, ecc.) la quale ribadisce che la Polizia Locale è un'entità organizzativa unitaria ed autonoma, istituita *de iure* ed *ope legis*, giusta disposizione, tra altro, dell'art. 70/2 del Decreto Legislativo 165/2001, in quanto struttura già preconfezionata dal Diritto, con tre fonti normative in species a disciplinarla: Legge 65/86; Leggi regionali attuative; Regolamento Speciale nell'Ente;

PRESO ATTO, da ultimo, del principio espresso dal Tar Abruzzo, Pescara, con la sentenza n. 309 del 30 ottobre 2017, secondo cui in ambito comunale, il potere regolamentare di specie, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.a) del TUEL, appartiene al Consiglio dell'Unione quale organo di indirizzo politico amministrativo poiché il Servizio di Polizia Locale non può ritenersi assimilato agli "uffici" o servizi dell'ente comunale, dal momento che esso rappresenta un'entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative. Di conseguenza, il Regolamento di organizzazione del Servizio di Polizia Locale deve essere adottato dal Consiglio dell'Unione quale organo rappresentativo deputato per legge a dettare gli indirizzi generali e programmatici dell'ente, e, nell'ambito delle sue funzioni, ad adottare le decisioni più rilevanti per la comunità di cui è espressione;

VISTA la legge 7 marzo 1986, n.65;

VISTA la ex legge Regionale d'Abruzzo 2 agosto 1997, n.83 per le parti ancora in vigore;

VISTA la legge Regionale d'Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo vigente;
- 2) approvare il Regolamento del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni delle Colline del Medio Vomano, composto da n. 31 articoli, che unito in copia al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Approvare l'attuale struttura organizzativa dell'Unione come prospetto A) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- 4) notificare il regolamento e la presente deliberazione, appena divenuta esecutiva a:

- Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, come disposto dall'art.11 della L.7 Marzo 1986 n.65;
- S.E. il Prefetto, come disposto dall'art.2 2° comma del D.M. 4 Marzo 1987 n.145;
- Giunta Regionale d'Abruzzo – Settore Enti Locali, come disposto dalla L.R. 20 Novembre 2013 n.42;
- Ai dipendenti appartenenti al Servizio di Polizia Locale;
- Alle Segreterie Aziendali delle OO.SS. rappresentanti il personale dipendente nell'Ente.

Con successiva votazione che riproduce il medesimo esito della precedente (voti unanimi) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Paolo Paolini

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott.ssa Paola Gregori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere:

Cermignano, lì__

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Franco Polisini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio dell'Unione per gg. 15

Cermignano, lì 27-12-2019

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott.ssa Paola Gregori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott.ssa Paola Gregori